

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 26 Febbraio 2021

OGGETTO	MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.
---------	--

L'anno 2021 il giorno ventisei del mese di Febbraio alle ore 14:39, in videoconferenza si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Malavasi Ilenia - Sindaco			P
Consiglieri		Consiglieri	
Bagnoli Silvia	P	Oleari Maria Chiara	P
Catellani Martina	P	Pernarella Mauro	P
Chiessi Marco	P	Rovesti Riccardo	P
Ghirelli Ilenia	A	Sacchetti Marco	P
Giovannini Stefano	P	Santini Monica	P
Gocini Samuele	P	Sassi Erik	P
Mora Simone	A	Setti Giancarlo	P
Nicolini Gianluca	P	Zaccarelli Haingonirina	P

Presenti: 15

Assenti: 2

Risultano altresì presenti:

Assessori	
Dittamo Luca	P
Maioli Monica	P
Marzocchini Gianmarco	P
Testi Fabio	P
Veneri Elena	P

Assiste **IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Gandellini Stefano.**

Assume la presidenza dell'adunanza **Oleari Maria Chiara, Presidente del Consiglio Comunale.** Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: Gocini Samuele - Santini Monica - Sassi Erik.



CITTÀ DI
CORREGGIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 26/02/2021

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI).
DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);
- i commi dal 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

VISTO il Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente che ha dettato i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

TENUTO CONTO che:

- il Comune di Correggio ha esteso la raccolta differenziata a tutto il territorio e ha avviato nuove modalità di espletamento dei servizi di raccolta, in particolare dal 1° settembre 2016 è stata avviata la cosiddetta raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati;

- per la realizzazione da parte del Comune di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è stato necessario attuare diverse iniziative straordinarie di verifica delle attribuzioni dei contenitori alle utenze domestiche e non domestiche nonché un periodo di sperimentazione terminato il 30.06.2019;

VISTO il nuovo Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC- TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28 febbraio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020) dispone al comma 738 l'abolizione, con decorrenza 1° gennaio 2020, dell'Imposta Unica Comunale ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA l'art. 1, comma 48 della legge n. 178 del 30/12/2020 (legge di bilancio 2021) che dispone a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare, ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, nella legge 27/12/2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi;

DATO ATTO che la riduzione introdotta dal comma 1, comma 48 della legge n. 178/2020 sostituisce la riduzione disciplinata dall'art. 8, comma 10, del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC- TARI) introdotta a seguito di quanto disposto dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla legge il 23/5/2014 n. 80 che prevedeva l'applicazione a partire dall'anno 2015 per una sola unità immobiliare adibita ad abitazione che non risultava locata o data in comodato d'uso posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, di una riduzione sulla TARI pari a due terzi del tributo;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 8 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) che, per il solo anno 2020, ha disposto delle riduzioni a favore di nuclei familiari in difficoltà economiche legata al reddito ISEE ORDINARIO;

PRESO ATTO della particolare situazione di disagio economico, nell'attuale congiuntura sfavorevole, che colpisce le famiglie;

RILEVATA la necessità di modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) sia per recepire la modifica apportata dalla legge n. 178/2020 riguardante la riduzione già disciplinata all'art. 8, comma 10, sia per confermare anche per l'anno 2021 un'agevolazione per le famiglie in difficoltà economica legata al reddito ISEE come prevista

dall'art. 9, comma 8, si propongono al Consiglio Comunale le seguenti modificazioni al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI):

1) Modifica del comma 10 dell'art. 8 "Riduzioni ed esenzioni", nel seguente modo :

" 10. A decorrere dal 1/1/2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi. Nel caso di applicazione della presente riduzione non sono applicabili le riduzioni previste al punto 5) e 6) dell'art. 8.;"

2) Modifica del comma 8 dell'art. 9 "Ulteriori riduzioni ed esenzioni" nel seguente modo:

" 8. A favore delle utenze domestiche "residenti" per il solo anno 2021 vengono previste le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ORDINARIO pari o inferiore a euro 8.265,00;
- riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico aventi un valore ISEE ORDINARIO pari o inferiore a euro 20.000,00. L'abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino, entro il 30/06/2021, una dichiarazione redatta su apposito modello dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione oltre che allegare copia dell'attestazione del reddito ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Nel caso di applicazione della presente riduzione non è applicabile la riduzione prevista alla lettera c) comma 1 dell'art. 9."

3) Modifica dell'art. 20 - "Entrata in vigore del regolamento" nel seguente modo:

"1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021."

CONSIDERATO che la legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha stabilito al 31 gennaio 2021 la scadenza utile per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 13/01/2021, il quale per l'esercizio 2021 ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, al 31 marzo 2021;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28 ottobre dell'anno a cui il regolamento o la delibera fanno riferimento;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio", con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO che l'ultimo periodo dell'art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione prevede: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione)";

PRESO ATTO degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

SENTITA la relazione dell'assessore al Bilancio e al Patrimonio Luca Dittamo

Intervengono:

Riccardo Rovesti – capogruppo Correggio siamo noi
Mauro Pernarella – consigliere Movimento 5 stelle
Luca Dittamo - assessore al Bilancio e al Patrimonio
Stefano Giovannini – capogruppo Lista civica Ilenia Malavasi Sindaco
Mauro Pernarella – consigliere Movimento 5 stelle
Martina Catellani – capogruppo Partito Democratico
Stefano Giovannini – capogruppo Lista civica Ilenia Malavasi Sindaco
Mauro Pernarella – consigliere Movimento 5 stelle
Fabio Testi – assessore ai Lavori pubblici e all'Ambiente
Mauro Pernarella – consigliere Movimento 5 stelle
Stefano Giovannini – capogruppo Lista civica Ilenia Malavasi Sindaco
Ilenia Malavasi – sindaco
Mauro Pernarella – consigliere Movimento 5 stelle
Fabio Testi – assessore ai Lavori pubblici e all'Ambiente
Gianluca Nicolini – consigliere Correggio Siamo noi
Stefano Giovannini – capogruppo Lista civica Ilenia Malavasi Sindaco

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Mauro Pernarella, Giancarlo Setti – Movimento 5 stelle), astenuti n. 3 (Gianluca Nicolini, Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi) su n. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1) di modificare, come indicato in premessa, gli artt. 8, 9 e 20 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 28.02.2019 e ss.mm. come segue:

a) Modifica del comma 10 dell'art. 8 "Riduzioni ed esenzioni", nel seguente modo :

" 10. A decorrere dal 1/1/2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi. Nel caso di applicazione della presente riduzione non sono applicabili le riduzioni previste al punto 5) e 6) dell'art. 8.";

b) Modifica del comma 8 dell'art. 9 "Ulteriori riduzioni ed esenzioni" nel seguente modo:

" 8. A favore delle utenze domestiche "residenti" per il solo anno 2021 vengono previste le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ORDINARIO pari o inferiore a euro 8.265,00;

- riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico aventi un valore ISEE ORDINARIO pari o inferiore a euro 20.000,00.

L'abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino, entro il 30/06/2021, una dichiarazione redatta su apposito modello dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione oltre che allegare copia dell'attestazione del reddito ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Nel caso di applicazione della presente riduzione non è applicabile la riduzione prevista alla lettera c) comma 1 dell'art. 9."

c) Modifica dell'art. 20 – Entrata in vigore del regolamento" nel seguente modo:

"1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021."

2) di dare atto che, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2021;

- 3) di allegare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), così come modificato, nel testo allegato sub A);
- 4) di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. – TARI sarà pubblicata sul portale del Federalismo Fiscale istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 14 ottobre 2021 come disposto dall'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011.

SUCCESSIVAMENTE il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l'atto immediatamente eseguibile;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Mauro Pernarella, Giancarlo Setti – Movimento 5 stelle), astenuti n. 3 (Gianluca Nicolini, Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi) su n. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000.



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Oleari Maria Chiara
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente)